

Ministero delle Finanze

Decreto del 30/09/1992

Titolo del provvedimento:

Approvazione dei programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1993.

Integrazioni e modifiche al programma dei controlli fiscali per l'anno 1992.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 234 del 05/10/1992)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, l'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1993 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, dagli uffici doganali e dagli uffici del registro, per i programmi di controllo delle dichiarazioni di imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, tenendo anche conto della loro capacità operativa;

Considerata la necessità di esaurire in tempi rapidi l'attività di controllo che gli uffici finanziari dovranno svolgere per l'esame delle dichiarazioni integrative presentate a norma del capo I, articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Rilevata l'opportunità di riservare una quota della capacità operativa della Guardia di finanza per la raccolta di elementi informativi sulle attività di impresa e di lavoro autonomo, prodromica allo svolgimento dell'azione di accertamento, nonché per l'esecuzione di verifiche centralmente pianificate, ovvero individuate in sede locale, nell'ambito della cooperazione con gli uffici finanziari ai sensi degli articoli 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Ritenuto che la maggiore produttività dell'azione accertatrice è legata, da una parte, al controllo nei confronti dei soggetti individuati sulla base dei criteri selettivi stabiliti con il presente decreto, e, dall'altra, ad una più razionale e diffusa utilizzazione degli strumenti automatici disponibili nonché dei nuovi poteri d'indagine previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Ritenuta la necessità di incrementare il numero dei controlli esterni mediante rilevazioni, accessi, ispezioni e verifiche;

Ritenuta la necessità di integrare e modificare il programma dei controlli della Guardia di finanza per il 1992, ai fini di avviare un piano straordinario di accertamenti diretti al recupero dell'evasione fiscale

connessa a quella contributiva;

Viste le proposte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari in data 20 luglio 1992;

Decreta:

art. 1

Programmazione controllo dichiarazioni.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto procederanno, in base alla propria capacita' operativa, al controllo delle dichiarazioni annuali ed alla individuazione dei soggetti obbligati che ne abbiano omesso la presentazione, selezionando le posizioni da controllare secondo i criteri stabiliti nei successivi capi II, III e VII.

2. Gli uffici finanziari interessati all'applicazione delle disposizioni agevolative di cui agli articoli 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413, procederanno inoltre, sulla base della quota della propria capacita' operativa a cio' destinata, al controllo delle dichiarazioni integrative sulla base delle elaborazioni e segnalazioni effettuate dall'anagrafe tributaria. La suddetta quota di capacita' operativa verra' stabilita dalla circolare e dalle istruzioni di attuazione del presente decreto unitamente alle modalita' dei controlli e degli adempimenti connessi.

3. La Guardia di finanza si atterra', nella propria attivita' di verifica, ai criteri che ad essa espressamente si riferiscono.

art. 2

Parametri capacita' operativa destinazione quote capacita' operative verifiche guardia di finanza.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. I controlli da effettuare, corrispondenti ai periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni o avrebbero dovuto riferirsi quelle omesse, saranno commisurati alla consistenza del personale disponibile alla data piu' recente, tenendo conto della capacita' operativa media per addetto in termini di determinazioni conclusive sulle istruttorie, anche negative, la quale sara' differenziata in rapporto ai tipi di soggetti di imposta, compresi i sostituti, ai mezzi istruttori da impiegare, alle qualifiche ed all'esperienza del personale, all'entita' delle incombenze diverse dalle attivita' programmate e ad ogni altro elemento ritenuto valutabile, nonche' alle specifiche situazioni di carattere oggettivo di ciascun ufficio.

2. Nella circolare e nelle istruzioni di attuazione del presente decreto sara' stabilita la quota da destinare, nell'ambito della complessiva capacita' operativa di ciascun ufficio o compartimento, alla effettuazione dei controlli mediante verifica, ivi comprese quelle congiunte, di cui al successivo art. 6, comma 10, con apposita programmazione per ufficio o ispettorato. I verbali relativi, anche se utilizzati entro l'anno, verranno computati ai fini della priorita' stabilita dall'art. 6, comma 1.

3. Gli accessi, finalizzati alle ispezioni ed alle rilevazioni di cui al successivo comma 7, lettera a), non potranno, comunque, assorbire complessivamente una quota inferiore al cinque per cento della capacita' operativa destinata ai controlli sostanziali.

4. Potranno pure essere oggetto di determinazioni preventive, previsionali od anche programmatiche, oltre ai controlli formali di cui al capo VII, altre attivita' od altri adempimenti, diversi dai controlli o a questi connessi o consequenziali, compresa la trattazione degli affari contenziosi, i rapporti con l'autorita' giudiziaria ordinaria, l'esame delle trattazioni concernenti le quote inesigibili e la liquidazione dei rimborsi manuali.

5. Per gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, il personale addetto ai controlli sostanziali ed alle verifiche non potra', comunque, risultare numericamente inferiore a quello addetto ai rimborsi ed ai controlli formali, salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 3.

6. In corso d'anno, la capacita' operativa dei singoli uffici potra' essere modificata in relazione a sopravvenute esigenze di carattere generale ed a variazioni numeriche del personale disponibile.

7. La Guardia di finanza procedera' alle verifiche di cui all'art. 6, comma 6, all'art. 9 ed all'art. 10, comma 2, nonche' ai controlli globali a

sorteggio di cui al capo VI. La relativa quota della capacita' operativa del Corpo viene determinata dal Ministro delle finanze, sentito il Comando generale. Specifiche quote di detta capacita' operativa saranno destinate: a) ai controlli finalizzati all'acquisizione (in via sperimentale per il 1993) di elementi informativi sulle attivita' di impresa di minori dimensioni economiche e di lavoro autonomo, limitatamente a due categorie individuate d'intesa con il Servizio centrale degli ispettori tributari, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi prevalentemente alle famiglie; b) ai controlli generali nei confronti dei soggetti per i quali il Comitato interministeriale prezzi ed i Comitati provinciali prezzi abbiano accertato incrementi ingiustificati dei prezzi per la cessione di beni o servizi finalizzati, in particolare, a verificarne la regolare contabilizzazione; c) ai controlli svolti in collaborazione con gli enti previdenziali, di cui all'art. 7, comma 3.

art. 3

Contributo degli ispettorati compartimentali ai fini della determinazione della capacita' operativa.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Sulla base dell'applicazione dei criteri specifici di determinazione della capacita' operativa per le attivita' di controllo e di verifica stabiliti dalla Direzione generale delle imposte dirette e dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, i rispettivi ispettorati compartimentali potranno comunicare alle suddette direzioni le proprie indicazioni per le definitive determinazioni.

art. 4

Elenco posizioni da sottoporre a controllo.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Sulla base della programmazione di cui all'art. 3 ciascun ufficio formera' apposito elenco di tutte le posizioni da sottoporre a controllo nell'anno, previa determinazione dei criteri per la scelta dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto nonche' delle modalita' che verranno stabilite con la circolare e le istruzioni di attuazione.

2. Per gli uffici delle imposte dirette suddivisi in reparti gli elenchi saranno formati per reparto sulla base delle indicazioni dei capi dei reparti.

3. Agli elenchi suddetti potranno essere apportate modifiche ed integrazioni, anche in rapporto alla sopravvenienza di nuovi elementi informativi, non oltre il 30 settembre. Dopo tale data, qualora dovessero pervenire verbali con significativi recuperi di imponibile e o di imposta, ovvero altri dati e notizie da utilizzare nel rispetto del comma 5 dell'art. 8, gli elenchi potranno essere aggiornati per evitare la decadenza dell'accertamento o la scadenza di fidejussioni per rimborsi di notevole entita'.

4. Gli ispettorati compartimentali vigileranno sull'adempimento di quanto previsto nei commi precedenti, anche al fine del coordinamento delle attivita' di verifica nell'ambito del compartimento, nonche' sulla qualita' degli accertamenti e delle verifiche di particolare rilevanza, al fine di valutare la sostenibilita' della pretesa fiscale e la solvibilita' del contribuente, onde assicurare che l'azione di controllo sia costantemente rivolta all'effettivo recupero di gettito.

5. Negli elenchi di cui ai precedenti commi vanno inseriti anche i soggetti, gia' inclusi negli elenchi degli anni precedenti e nei cui confronti era stata iniziata e poi sospesa l'azione accertatrice, in attesa degli esiti delle istanze previste per la definizione delle situazioni e pendenze tributarie, di cui all'art. 32 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sempreche' ricorrano le condizioni di proficuita' indicate dall'art. 7.

art. 5

Competenze segretariato generale.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Il Segretariato generale, d'intesa con le competenti direzioni generali,

promuovera' la definizione dei criteri piu' idonei ad incrementare l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, con particolare riguardo all'impiego di mezzi di trasporto propri da parte degli incaricati ed anche in ordine alla prioritarieta' nell'impiego dei mezzi finanziari occorrenti, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.

2. Sulla base di tali intese, verranno prontamente emanate le conseguenti direttive agli organi periferici interessati, adottando ogni idonea misura per la piu' sollecita corresponsione delle indennita' spettanti ai suddetti incaricati.

art. 6

Destinazione delle quote di capacita' operativa.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. La capacita' operativa di ciascun ufficio destinata ai controlli sostanziali sara' impiegata prioritariamente nella utilizzazione dei verbali notificati a seguito di verifica relativa all'attivita' di ciascun soggetto per almeno una intera annualita' e per un settore impositivo. I verbali della Guardia di finanza non aventi il contenuto suddetto saranno utilizzati nell'ambito della quota di cui alla lettera b) del successivo comma 3.

2. Una quota fino al venticinque per cento della residua capacita' operativa sara' destinata dagli uffici delle imposte dirette all'esame degli avvisi automatizzati predisposti dal competente centro informativo a norma del successivo art. 16, nonche' al controllo delle posizioni segnalate dallo stesso centro informativo, a seguito delle risposte ai questionari da esso inviati ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, e finalizzati anche all'accertamento del reddito a norma dell'art. 38, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con le modalita' fissate con decreto ministeriale 10 settembre 1992. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, selezionati dal centro informativo tasse per la sperimentazione dei criteri specificati nell'art. 16, comma 5, destineranno a tale attivita' una quota non superiore al cinque per cento di quella indicata alla lettera a) del successivo comma 3.

3. L'ulteriore residua quota della capacita' operativa sara' ripartita per l'esame delle posizioni fiscali:

a) dei soggetti segnalati o individuati ai sensi degli articoli da 11 a 14, nella misura del quaranta per cento:

b) degli altri soggetti per i quali gli uffici dispongono di dati e notizie, nei confronti dei quali ritengono di procedere sulla base di elementi di valutazione autonomamente acquisiti, nella misura del sessanta per cento.

4. La capacita' operativa destinata ai controlli di cui al comma 3, sara' distribuita nelle seguenti distinte quote:

a) gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto destineranno il trenta per cento della quota di cui alla lettera a) all'esame di tutte le liste generate sulla base dei criteri selettivi concernenti i coefficienti presuntivi e di congruita':

b) gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto destineranno il trenta per cento della quota di cui alla lettera a) all'esame delle posizioni segnalate sulla base del criterio f) dell'art. 12, primo comma;

c) gli uffici delle imposte dirette, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e la Guardia di finanza destineranno ai controlli sui soggetti segnalati sulla base degli incroci di cui al comma 3, dell'art. 7, una quota di capacita' operativa da determinarsi con la circolare di attuazione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373.

5. Nell'ambito di ciascun compartimento, subordinatamente a quanto stabilito al comma precedente, una quota compresa fra il quaranta ed il sessanta per cento della capacita' operativa degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, destinata ai controlli di cui al comma 3 del presente articolo, sara' riservata al controllo dei soggetti con dichiarazioni a credito o a rimborso. I competenti ispettorati compartimentali determineranno le quote di spettanza dei diversi uffici adeguandole, di norma, alla distribuzione territoriale dei soggetti interessati.

Particolare attenzione sara' riservata alle segnalazioni di anomalie originate dal controllo formale della dichiarazione annuale e di quelle di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 12. A tal fine il centro informativo delle tasse trasmettera' agli uffici, in via sperimentale,

elenchi delle dichiarazioni a rimborso e a credito corredati da elementi, in possesso o elaborati dall'anagrafe tributaria, utili alla graduazione delle attivita' istruttorie.

6. Le proporzioni di cui ai commi 3 e 4 saranno osservate anche nell'apposita programmazione dei controlli mediante verifica. Una quota fino al dieci per cento dell'attivita' di verifica degli uffici e della Guardia di finanza, da ripartirsi in sede di emanazione delle istruzioni attuative del presente decreto, sara' destinata ad un programma di verifiche da svolgersi, ove del caso anche in collaborazione con le amministrazioni finanziarie di altri Stati, nei confronti di soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) societa' interessate da operazioni di fusione che abbiano determinato elevati disavanzi con particolare riferimento a quelle poste in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;
- b) soggetti titolari di diritti di usufrutto su azioni, titoli similari e quote di partecipazione;
- c) fondi comuni di investimento mobiliare che hanno effettuato operazioni di compravendita di titoli che comportano trasferimento delle cedole e dei relativi crediti di imposta ad altri soggetti;
- d) imprese multinazionali, con particolare riferimento al controllo dei prezzi di trasferimento;
- e) societa' e consorzi per la prima trasformazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento che beneficiano di contributi pubblici o comunitari alla produzione o alla commercializzazione;
- f) commercio di opere d'arte e di oggetti di antiquariato;
- g) costruzione di opere pubbliche;
- h) agenzie immobiliari;
- i) circoli sportivi, discoteche, sale da ballo, night club e simili;
- l) medici, con particolare riferimento ai dentisti e agli esercenti attivita' professionale presso cliniche private.

7. I soggetti di cui al comma 6 verranno individuati sulla base di specifici criteri selettivi definiti dal Servizio centrale degli ispettori tributari che sara' altresì responsabile del coordinamento, del monitoraggio e della resocontazione finale dei risultati del programma stesso.

8. Una congrua quota, e comunque non meno del cinque per cento della capacita' operativa destinata ai controlli di cui al presente articolo, comma 3, dovra' essere impiegata utilizzando le modalita' istruttorie di cui all'art. 32, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 51, comma 2, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, le indagini bancarie dovranno riguardare imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e titolari di redditi di lavoro autonomo con ricavi o compensi non superiori a 360 milioni ovvero imprese aventi per oggetto <<altre attivita'>> con ricavi non superiori a un miliardo, per i quali l'applicazione dei coefficienti presuntivi e di congruita' lascia presumere la manifesta infondatezza delle componenti positive di reddito o del volume d'affari dichiarati, nonche' soggetti che effettuano operazioni di import-export ovvero nei confronti dei quali sono state rilevate ripetute violazioni agli obblighi strumentali, ovvero che hanno emesso e o utilizzato fatture per operazioni inesistenti.

9. Le proporzioni stabilite dai commi precedenti potranno essere modificate per fondati motivi. La ripartizione della capacita' operativa di cui al comma 3 che precede potra' essere modificata entro un margine di oscillazione di quindici punti percentuali, nel caso ne consegua una maggiore produttivita' dell'azione di controllo ovvero per gli adempimenti connessi alle segnalazioni di cui al comma 5 dell'art. 10.

10. Gli ispettorati compartimentali potranno formulare alle rispettive direzioni generali proposte per l'acquisizione e l'elaborazione, da parte del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, di ulteriori informazioni, dati e procedure automatizzate occorrenti agli uffici per l'attuazione dei programmi ai sensi dei commi precedenti.

11. Nell'ambito di ciascun compartimento, i competenti ispettorati destineranno una quota di capacita' operativa non inferiore al quindici per cento della complessiva attivita' di controllo sostanziale all'attivita' di verifica congiunta tra gli uffici delle imposte dirette e gli uffici IVA, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27

marzo 1992, n. 287.

art. 7

Selezione particolari soggetti da sottoporre a controllo.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 4, la selezione dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 sarà effettuata tenendo conto del prevedibile recupero di imponibile e o di imposta rapportato alla capacità operativa occorrente, dell'importanza locale del settore economico di appartenenza, nonché della concretezza e della rilevanza dei dati e delle notizie già acquisiti, dell'entità dei rimborsi eventualmente richiesti, del grado di sostenibilità della pretesa fiscale e del grado di solvibilità del soggetto.

2. L'esclusione dei casi di insolvibilità potrà riguardare anche i controlli di cui al comma 1 dell'art. 6, previa segnalazione al competente ispettorato compartimentale.

3. Nella selezione dei soggetti da controllare si terrà conto in modo particolare della considerazione congiunta dei dati fiscali e contributivi a norma del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 373, sulla base di accordi che interverranno con le amministrazioni e gli enti interessati, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto-legge.

art. 8

Periodi di imposta soggetti a controlli. Durata massima delle verifiche.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. I controlli dovranno riguardare i periodi di imposta sottoindicati, dovendo considerarsi controllabili i periodi per i quali sia scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni, comprese fra queste ultime le dichiarazioni per le quali non fossero ancora esaurite le operazioni di liquidazione meccanizzata di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, purché siano state acquisite al sistema informativo, ovvero risultino di agevole reperimento:

- a) per i controlli da verbali di verifica, tutti i periodi d'imposta interessati dalla verifica stessa, salva motivata esclusione per i casi di accertata insolvibilità, ed in modo da assicurare comunque l'osservanza del termine di decadenza dell'accertamento o di quello più breve di fidejussione per rimborsi di notevole entità;
- b) per i controlli senza verifica da segnalazioni di cui al capo III, i periodi a base dei criteri selettivi da cui esse derivano;
- c) per gli altri controlli senza verifica, il periodo controllabile più recente, salva la presenza di elementi che ne facciano ritenere più proficua l'effettuazione su periodi diversi.

2. Per le liste di segnalazioni con elementi di riscontro i controlli limitati a tali elementi, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), potranno concernere anche annualità diverse da quelle indicate alla lettera b) del comma 1.

3. Le verifiche degli uffici e degli ispettorati compartimentali, anche se relative a posizioni segnalate dai centri informativi, dovranno comunque riguardare la più recente annualità per la quale siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione annuale. Per l'annualità in corso e per quella per la quale non siano eventualmente scaduti detti termini, saranno controllate la regolarità e le risultanze delle scritture contabili, nonché gli altri elementi utili di maggiore interesse fiscale.

4. Le verifiche della Guardia di finanza, anche se relative a posizioni segnalate da liste, interesseranno i due periodi d'imposta più recenti e quello in corso, salvo i casi di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 15.

5. L'effettuazione dei controlli e delle verifiche su periodi diversi, anche ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154, non è consentita al solo scopo di evitarne la decadenza se mancano specifiche ragioni di maggiore produttività dell'accertamento ai sensi dell'art. 7 ovvero non esiste l'esigenza di ricostruire il reddito imponibile per i soggetti tenuti alla contabilità ordinaria.

6. Le verifiche, da qualsiasi organo eseguite ed indipendentemente dalle risorse umane impegnate, dovranno avere, di regola, una durata non superiore a trenta giorni lavorativi, salvo casi eccezionali, giustificati da specifiche ragioni che lasciano fondatamente prevedere cospicui e concreti risultati. In tale eccezione rientrano le ipotesi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a). In ogni caso, fatte salve le esigenze dell'autorità giudiziaria, le verifiche non potranno avere una durata superiore a sei mesi.

7. Al fine di accrescere la produttività dei controlli dovrà essere assicurata una stretta correlazione tra la fonte d'innescio ed i metodi d'indagine utilizzati. In particolare, per le segnalazioni da liste, l'indagine dovrà essere orientata verso gli elementi di anomalia posti a base della segnalazione, con speciale rilievo per la congruità dei ricavi o del volume d'affari.

art. 9

Verifiche da parte della guardia di finanza.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Salvo quanto previsto al comma 6, seconda parte dell'art. 6, nell'ambito della capacità operativa di cui all'art. 2, comma 7, e fino al limite massimo del trenta per cento di quella riservata alle segnalazioni da liste selettive, la Guardia di finanza potrà essere impegnata nell'esecuzione di verifiche:

a) nei confronti di aziende caratterizzate da strutture distribuite in più parti del territorio nazionale sulla base delle segnalazioni provenienti dalle competenti direzioni generali;

b) nei confronti di soggetti non compresi nella precedente lettera a) sulla base di segnalazioni provenienti dagli ispettorati compartimentali, conformemente alle direttive loro impartite dalle rispettive direzioni generali anche di intesa con il Comando generale.

2. La Guardia di finanza, nei limiti della capacità operativa indicata al precedente comma 1, procederà alla verifica di soggetti che hanno concluso, negli anni 1989, 1990 o 1991 contratti di appalto, di somministrazione, di trasporto ovvero di fornitura di beni o servizi con la pubblica amministrazione o con altri enti pubblici per importi superiori a 500 milioni e che risultano selezionati anche in base ai criteri di cui agli articoli 11 e 12. Le verifiche saranno finalizzate anche all'individuazione dei trasferimenti e collegamenti illeciti tra diverse società di un gruppo e tra queste ed il patrimonio personale degli amministratori e dei soci. Al fine anzidetto dovrà farsi, di norma, prioritariamente ricorso alle indagini bancarie nei confronti sia delle società sottoposte a verifica, sia di coloro che ne hanno, direttamente o indirettamente, il controllo giuridico, o anche solo economico, ed, eventualmente, dei loro familiari.

art. 10

Segnalazione liste da parte dei centri informativi.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Per l'anno 1993, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette ed il centro informativo della Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari segnaleranno agli uffici, tenendo conto della rispettiva capacità operativa, liste di posizioni soggettive formate secondo i criteri di cui agli articoli 11 e 12, in base ai dati disponibili nell'anagrafe tributaria ed a quelli acquisiti da altre fonti, in modo da accrescere la produttività dell'azione di accertamento.

2. I predetti centri informativi invieranno al Comando generale della Guardia di finanza, tenendo conto della capacità operativa di cui all'art. 2, comma 7, autonome liste di posizioni soggettive da sottoporre, secondo l'incarico, a verifica generale o parziale, formate sulla base di criteri indiziari previsti dall'art. 11, comma 1, e dall'art. 12, comma 1.

3. Le segnalazioni nominative potranno prioritariamente riferirsi a soggetti individuati da più criteri selettivi fra quelli previsti dagli articoli 11 e 12, con distinto raggruppamento di quelli indiziari e di quelli di riscontro, tenendo conto della rilevanza complessiva delle anomalie emerse; le liste destinate a ciascun ufficio saranno dimensionate in rapporto alla capacità operativa determinata ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a).

4. La Guardia di finanza trasmettera' ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette nonche' all'anagrafe tributaria tutti gli elementi in suo possesso attinenti alla disponibilita' di beni e servizi indicatori di capacita' contributiva che possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento di cui all'art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 1973.

5. Il centro informativo delle imposte dirette, oltre agli adempimenti previsti dai commi precedenti, provvedera', a norma dell'art. 6 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, all'invio di questionari ai soggetti il cui reddito per gli anni 1987, 1988, 1989 o 1990 risulta incongruente in rapporto agli elementi di capacita' contributiva di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sulla base delle risposte acquisite lo stesso centro informativo segnalera' ai competenti uffici delle imposte dirette le posizioni sottoposte ad accertamento, unitamente agli elementi raccolti.

art. 11

Criteri di selezione per la formazione delle liste ed elementi da evidenziare nelle segnalazioni, con riguardo agli uffici delle imposte dirette.

Testo: in vigore dal 21/05/1993

1. Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, le segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti selezionati sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto anche delle segnalazioni emerse a seguito di verifiche poste a carico di soggetti diversi da quello verificato:

- a) soggetti che, per il periodo di imposta 1989, non hanno dichiarato nei modelli 740 e 750 plusvalenze o compensi connessi con le cessioni di aziende da loro effettuate, risultanti da atti registrati nello stesso anno;
- b) persone fisiche iscritte nel periodo 1983-1988 presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in possesso fino al 30 giugno 1989 di licenza di commercio o di pubblico esercizio e di partita IVA che, pur risultando aventi causa in atti riguardanti la piena proprieta', l'usufrutto o la locazione di aziende commerciali registrati nel periodo 1982-1988, non hanno dichiarato, per il 1989, redditi d'impresa o di partecipazione;
- c) soggetti che non hanno dichiarato in tutto o in parte per il periodo d'imposta 1989 compensi per lavoro autonomo che risultano loro corrisposti per lo stesso periodo dai sostituti d'imposta;
- d) soggetti esercenti attivita' commerciali, industriali e di lavoro autonomo che, pur avendo sostenuto oneri di personale per l'anno 1989, non risultano aver presentato per il biennio 1988-1989 la dichiarazione quali sostituti di imposta;
- e) soggetti per i quali risultano accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che possono avere rilevanza effettiva ai fini delle imposte sul reddito e la cui definizione e' stata comunicata al sistema informativo del Ministero delle finanze nel 1992, esclusi quelli nei cui confronti e' stato redatto verbale di verifica da parte della Guardia di finanza, contestualmente comunicato ai competenti uffici delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto;
- f) persone fisiche e associazioni fra artisti e professionisti, depositari di scritture contabili, che risultano aver dichiarato per l'anno 1990 un volume d'affari insufficiente rispetto al numero e o della rilevanza dei soggetti depositanti;
- g) soggetti societari del settore industriale, escluse le cooperative edilizie, con ricavi compresi fra 1 e 100 miliardi di lire che, avendo indicato nella dichiarazione per il periodo di imposta 1989 un ammontare di ricavi inferiore a quello medio del gruppo omogeneo di appartenenza sufficientemente rappresentativo, hanno presentato, con riferimento ai rispettivi valori medi, scostamenti di segno opposto nei rapporti tra ricavi ed immobilizzazioni tecniche, tenuto anche conto delle locazioni finanziarie, e tra costo del lavoro e ricavi;
- h) soggetti societari del settore commerciale con ricavi compresi fra 1 e 50 miliardi di lire che nelle dichiarazioni per il periodo 1987-1989 hanno evidenziato indici di rotazione del magazzino e del margine operativo sull'investimento notevolmente divergenti dal valore medio del rispettivo

gruppo omogeneo di attivita' sufficientemente rappresentato;
 i) soggetti che non hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1989, compensi loro corrisposti da altri soggetti e da questi indicati nel modello 740 P;
 l) soggetti a contabilita' ordinaria che, sulla base dei dati esposti nel prospetto del bilancio per il periodo di imposta 1989 e in relazione allo specifico settore economico di appartenenza, evidenziano un ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti superiore al limite massimo di deducibilita' consentito in relazione alla consistenza dei crediti verso la clientela e del fondo svalutazione crediti tenendo conto anche degli elementi relativi ai crediti garantiti all'esportazione;

m) soggetti i quali abbiano dichiarato per l'anno 1989 redditi imponibili inferiori a quelli risultanti da rettifiche o accertamenti effettuati per almeno uno degli anni di imposta 1986 e 1987 a seguito verifiche concluse entro il 31 dicembre 1988, tenuto conto della variazione media dell'indice dei prezzi al consumo;

n) soggetti a contabilita' ordinaria che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1989 redditi di impresa inferiori alla media di quelli dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attivita', alle classi di ricavi superiori a 360 milioni di lire e, limitatamente alle persone fisiche, all'area geografica ed alla composizione del reddito complessivo;

o) soggetti IVA nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi nel corso degli anni 1988, 1989 e 1990 almeno tre verbali di violazione agli obblighi in materia di bolla di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrino fiscale e o di ricevuta fiscale;

p) soggetti di cui agli articoli 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non hanno optato per il regime ordinario, per i quali la misura dei componenti positivi del reddito nell'anno 1990 risulta inferiore a quella determinata sulla base di uno o piu' dei coefficienti di congruita' stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;

q) imprenditori in regime semplificato e lavoratori autonomi non forfettari con proventi fino a 360 milioni nell'anno 1990 per i quali la misura del reddito risulta inferiore a quella determinata sulla base dei coefficienti presuntivi, applicati alla categoria economica di appartenenza, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, in presenza di scostamenti per difetto dei componenti positivi di reddito per almeno due coefficienti di congruita' stabiliti con il citato decreto;

r) soggetti a regime forfettario che per uno o piu' dei periodi di imposta 1985, 1986, 1987 e 1988 hanno esposto ricavi o compensi di importo inferiore a quello attribuibile sulla base dei coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;

s) persone fisiche per le quali i redditi complessivi netti dichiarati per i periodi di imposta 1988 e 1989 risultano incongruenti rispetto a quelli attribuibili sulla base degli elementi di capacita' contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, valutati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992;

t) soggetti per i quali nel 1992 sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che possono avere rilevanza ai fini delle imposte sul reddito, esclusi quelli nei cui confronti e' stato redatto verbale di verifica da parte della Guardia di finanza, contestualmente comunicato ai competenti uffici delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.
 u) soggetti che per i periodi d'imposta 1989 o 1990 hanno dichiarato, in qualita' di sostituti d'imposta, un ammontare delle retribuzioni corrisposte che si discosta, tenuto conto delle differenze connesse con i criteri di determinazione della base imponibile, da quello dichiarato per i medesimi periodi ai fini previdenziali; in tal caso le segnalazioni non tengono conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 3, del presente decreto.

2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:
 a) ottenimento di contributi erogati ai sensi delle leggi n. 623 del 1959, n. 1101 del 1971 e n. 464 del 1972 e del decreto del Presidente della Repubblica

n. 902 del 1976, nonché di altro trasferimento a carico del bilancio dello Stato;

b) inadempimenti formali di particolare rilevanza commessi in sede di dichiarazione per il periodo di imposta 1989;

c) volume di affari e volume di acquisti al netto dei beni strumentali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, redditi di impresa e o di lavoro autonomo dichiarati per gli anni di riferimento di ciascun criterio e codice di attività;

d) soggetti che risultano aver emesso fatture riguardanti operazioni del tutto o in parte inesistenti;

e) soggetti che risultano aver utilizzato fatture riguardanti operazioni del tutto o in parte inesistenti;

f) soggetti interessati da numerose e/o significative segnalazioni all'anagrafe tributaria, previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

g) soggetti operanti nel settore delle costruzioni che risultano esecutori di opere in base a contratti di appalto di importo elevato registrati negli anni dal 1985 al 1990 con il codice di negozio 7003.

3. Il centro informativo delle imposte dirette invierà, in via sperimentale, presso uffici pilota liste di soggetti selezionati mediante i criteri selettivi di seguito indicati.

a) soggetti titolari di impresa che risultano proprietari di immobili per l'esercizio 1991 e che non hanno proceduto alla rivalutazione degli stessi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

b) soggetti che, per il periodo d'imposta 1991, non hanno indicato le plusvalenze risultanti dalle comunicazioni previste dall'art. 4, comma 1, della legge 25 marzo 1991, n. 102;

c) soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, che, per l'anno d'imposta 1991, non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi l'ammontare dei trasferimenti da e verso l'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria, risultanti dalle comunicazioni dell'anagrafe tributaria previste dall'art. 1 del suddetto decreto-legge;

d) persone fisiche titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione, che hanno percepito da terzi obbligati alla ritenuta alla fonte compensi ex articoli 47.1, lettera b), 49 e 81.1, lettera l), del T.U.I.R., di importo significativamente superiore a quelli da essi dichiarati;

e) soggetti nei cui confronti sono constatate infrazioni sanzionabili indipendentemente dall'accertamento ed attinenti ad obblighi rilevanti ai fini del riscontro della corretta determinazione del reddito imponibile;

f) soggetti che non hanno dichiarato redditi di fabbricati e che, sulla base degli incroci dei dati catastali con quelli forniti dagli enti erogatori di energia elettrica, risultino possessori di fabbricati.

4. I citati uffici pilota destineranno alle attività di cui al comma 3 una quota di capacità operativa non superiore al dieci per cento di quella disponibile di cui al terzo comma, lettera a), dell'art. 6.

art. 12

Criteri di selezione per la formazione delle liste ed elementi da evidenziare nelle segnalazioni, con riguardo agli uffici IVA.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Per gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto le segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti selezionati sulla base di uno o più dei seguenti criteri, tenuto conto anche delle comunicazioni emerse a seguito di verifiche a carico di soggetti diversi da quello verificato:

a) soggetti esercenti attività di commercio all'ingrosso e di produzione relativamente più rilevanti in ciascuna provincia con volume d'affari superiore a 780 milioni di lire nel 1990, che hanno evidenziato nell'anno 1989 un rapporto tra volume d'affari e volume degli acquisti, al netto dei beni strumentali ed aumentato dell'importo delle retribuzioni lorde, che si discosta per difetto dal valore mediano dell'analogo rapporto calcolato nell'ambito della provincia per la stessa attività. Sono considerate

relativamente piu' rilevanti le attivita' con le maggiori incidenze percentuali sul totale nazionale del numero delle dichiarazioni o dell'entita' del volume di affari;

b) soggetti in regime normale con volume di affari inferiore a 780 milioni di lire nel 1990 esercenti attivita' di commercio all'ingrosso e di produzione, attivita' di commercio al minuto, altre attivita' commerciali, attivita' di trasporto e di comunicazioni, che hanno evidenziato, in base alle dichiarazioni relative all'anno 1989, un rapporto fra volume di affari e volume degli acquisti che, tenendo conto delle rimanenze, si discosta per difetto del valore mediano del rapporto calcolato per categorie, fasce di volume di affari, provincia di appartenenza e province con analoghe condizioni socio-economiche;

c) societa' di capitali, escluse quelle esercenti attivita' di servizi, per le quali, relativamente, all'anno 1990, risulta un rapporto tra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS, purché superiori a 15, che si discosta per difetto dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attivita' esercitata ed al numero medio dei dipendenti;

d) soggetti esercenti attivita' di servizi, escluse le pubbliche amministrazioni, per i quali, relativamente all'anno 1990, il rapporto fra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS, si discosta per difetto dal corrispondente rapporto calcolato per aziende appartenenti allo stesso gruppo omogeneo, definito in base alla regione di appartenenza, all'attivita' esercitata ed al numero medio dei dipendenti;

e) artisti e professionisti, eccettuati i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti, per i quali, relativamente all'anno 1990, il rapporto tra volume di affari e numero medio dei dipendenti risultanti all'INPS, aumentati di uno si discosta per difetto dal rapporto medio calcolato per il gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento a tipo di attivita', anno di apertura della partita IVA e classe di eta';

f) soggetti per il triennio 1988, 1989 e 1990 o, se hanno richiesto rimborsi annuali per il 1991, per il triennio 1989, 1990 e 1991 hanno esposto nel complesso un volume di acquisti al netto dei beni strumentali, maggiore del volume di affari, dando luogo a crediti d'imposta. Sono esclusi i soggetti dichiarati falliti per l'esercizio di attivita' diverse da quelle indicate nei codici 3500 e 3503 e le cooperative edilizie comprese nel codice 3500;

g) soggetti che, per il triennio 1988, 1989 e 1990, hanno esposto una rilevante situazione creditoria netta complessiva, in presenza di un'aliquota media ponderata sulle vendite non inferiore a quella sugli acquisti. Saranno esclusi dalla selezione i soggetti i cui crediti siano determinati dalla rilevanza delle esportazioni;

h) soggetti per i quali sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze, nel periodo 1 gennaio-30 settembre 1992, accertamenti operati dagli uffici delle imposte dirette per redditi di impresa o di lavoro autonomo, contenenti elementi che possono avere rilevanza ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti oppure fuori dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;

i) soggetti con volume d'affari non superiore a un miliardo nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi, negli anni 1990, 1991 e 1992, almeno tre verbali per violazioni agli obblighi in materia di bolle di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale;

l) soggetti che hanno dichiarato per l'anno 1990 un volume d'affari inferiore a quello risultante da rettifiche o accertamenti eseguiti per almeno uno degli anni d'imposta 1987 e 1988 a seguito di verifiche concluse entro il 31 dicembre 1989, tenuto conto della variazione media dell'indice dei prezzi al consumo;

m) costruttori e imprese di costruzione compresi nei codici di attivita' 3500, 3503, 3505 e 3510 che nel triennio 1988, 1989 e 1990 hanno esposto un rapporto tra il volume di affari e l'entita' degli acquisti meno elevato rispetto a quello medio dei soggetti appartenenti agli stessi codici di attivita' operanti nella medesima provincia;

n) imprenditori in regime semplificato e lavoratori autonomi non forfettari con proventi fino a 360 milioni nell'anno 1990 per i quali la misura dei

Decreto del 30/09/1992

corrispettivi di operazioni imponibili risulta inferiore a quella determinata sulla base dei coefficienti presuntivi, stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, in presenza di scostamenti per difetto dei corrispettivi per almeno due coefficienti di congruita' stabiliti con lo stesso decreto;

o) soggetti in regime forfettario che, per uno o piu' dei periodi d'imposta 1985, 1986, 1987 e 1988 hanno esposto operazioni imponibili d'importo inferiore a quello attribuibile sulla base dei coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1990;

p) soggetti che avendo presentato la dichiarazione annuale per il 1989 hanno omesso quella per il 1990, dando precedenza ai soggetti che per il 1989 hanno evidenziato un volume di affari incongruente con le giacenze iniziali aumentate del totale degli acquisti o soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione per il 1990 e che nello stesso anno, dai dati delle bollette doganali, risultano aver effettuato importazioni;

q) soggetti per i quali dagli elenchi clienti e fornitori presentati per l'anno d'imposta 1989 risultano differenze:

1) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun fornitore e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

2) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun cliente e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

r) soggetti che hanno presentato nel 1990 il modello 99-bis, per i quali l'importo degli acquisti non imponibili dichiarato e/o quello desumibile dalle importazioni risultanti in dogana e dagli elenchi clienti presentati dai loro fornitori risultano superiori al plafond annuale disponibile.

2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:

a) rimborsi annuali o infrannuali liquidati dopo il 1 gennaio 1992, corredati degli elementi contenuti negli elenchi di cui al comma 5 dell'art. 6;

b) violazioni constatate negli anni 1990 e/o 1991 in materia di bolle di accompagnamento, ricevute e scontrini fiscali, contrassegni IVA e di fatturazione;

c) segnalazioni e/o constatazioni di emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti;

d) rappresentanza, per le socita', da parte di persona fisica, con eta' inferiore ai 22 o superiore ai 75 anni, ovvero che, per uno o piu' degli ultimi cinque anni per i quali siano disponibili le dichiarazioni dei redditi, non ha presentato la propria dichiarazione o l'ha presentata esponendo solo redditi da pensione;

e) soggetti che per una o piu' delle annualita' d'imposta 1989, 1990 e 1991 sono stati sottoposti a verifica con esito negativo.

art. 13

Trasmissione elenchi beneficiari esenzione spese sanitarie.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Agli uffici distrettuali delle imposte dirette saranno altresì trasmessi, dai competenti enti locali, elenchi di soggetti beneficiari della esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, per gli accertamenti di cui al comma 4 dell'art. 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, nonché degli aventi diritto alle prestazioni di medicina generica, specialistica e farmaceutica, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 384.

art. 14

Rimborsi non dichiarati. Controlli relativi.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procederanno al controllo delle posizioni fiscali dei soggetti che non hanno dichiarato rimborsi ottenuti nell'anno 1989, di imposte ed oneri già dedotti dal reddito complessivo negli anni precedenti.

art. 15

Criterio per l'utilizzo delle segnalazioni.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Per l'utilizzo delle segnalazioni di cui agli articoli 11 e 12, oltre a quanto stabilito nel capo II, gli uffici e la Guardia di finanza si atterranno, in quanto interessino le rispettive attivita', ai seguenti criteri:

- a) sara' tenuto conto della rilevanza complessiva delle anomalie segnalate per ciascun soggetto;
- b) per le posizioni segnalate sulla base di elementi di riscontro, di cui ai criteri indicati alle lettere a), c), d), i), del comma 1 dell'art. 11 ed alle lettere h), p), q), r), del comma 1 dell'art. 12, i controlli potranno limitarsi a detti elementi, in mancanza di altri rilevanti, facendo ricorso all'avviso di accertamento parziale;
- c) in deroga al comma 4 dell'art. 8, le verifiche della Guardia di finanza sui soggetti di cui ai criteri i) e q) dell'art. 12, comma primo, interesseranno anche il periodo considerato dai criteri medesimi.

art. 16

Trasmissione avvisi accertamento automatizzati.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Oltre alle segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, il centro informativo delle imposte dirette trasmettera' agli uffici appositi avvisi automatizzati per l'accertamento da disporre entro il piu' generale ambito di applicazione dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli avvisi automatizzati riguarderanno le seguenti posizioni:

- a) persone fisiche che risultano possessori di fabbricati sulla base delle risultanze catastali e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i redditi da fabbricati;
- b) persone fisiche che risultano avere ceduto fabbricati sulla base delle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari e non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i redditi da fabbricati;
- c) persone fisiche che, da contratti registrati, risultano locatori di fabbricati e non hanno dichiarato redditi da fabbricati o li hanno dichiarati in misura inferiore a quella risultante dagli atti del registro diminuita della quota consentita a titolo di spese di manutenzione;
- d) soci di societa' di persone o di associazioni fra artisti o professionisti alle quali sia stato notificato avviso di accertamento;
- e) lavoratori autonomi rientranti nel regime di determinazione forfettaria del reddito ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i compensi loro corrisposti dai sostituti d'imposta;
- f) collaboratori di imprese familiari che non hanno dichiarato le quote di reddito loro imputate dal titolare dell'impresa;
- g) societa' di persone che hanno indebitamente usufruito di deduzioni ILOR di cui all'art. 20 del T.U.I.R. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai soci che non svolgono attivita' prevalente nella societa' stessa;
- h) persone fisiche che, sulla base dell'incrocio tra atti registrati e dichiarazioni dei redditi, risultano non aver dichiarato, in tutto o in parte, i redditi dei fabbricati posseduti;
- i) soci di societa' o associazioni di cui all'art. 5 del T.U.I.R. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i redditi di partecipazione loro imputati nelle dichiarazioni delle societa' cui partecipano;
- l) persone fisiche che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, utili che risultano loro corrisposti da societa' di capitali.

3. Il centro informativo delle imposte dirette, sulla base dei risultati conseguiti con sperimentazione da effettuare nel corso del 1993 presso uffici pilota, inviera' ulteriori avvisi automatizzati relativi a:

- a) persone fisiche, non esercenti attivita' imprenditoriale, che da contratti registrati risultano locatori di aziende e che non hanno dichiarato i redditi risultanti dalle locazioni;

Decreto del 30/09/1992

b) persone fisiche titolari di imprese commerciali, di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno usufruito indebitamente di esenzioni territoriali e settoriali non spettanti;

c) soggetti rientranti nel regime di determinazione forfettaria del reddito, ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che non hanno dichiarato, in tutto o in parte le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari loro corrisposte dai sostituti d'imposta;

d) societa' in accomandita semplice o societa' in nome collettivo costituite tra professionisti le quali non hanno dichiarato i proventi ai fini ILOR;

e) persone fisiche, titolari di redditi di lavoro autonomo o d'impresa, che non dichiarano i redditi di lavoro dipendente derivanti dalle pensioni percepite;

f) persone fisiche che non hanno dichiarato, per l'anno di percezione, rimborsi ILOR dedotti in precedenza dal reddito imponibile ai fini IRPEF;

g) soggetti che non risultano aver dichiarato l'assegno corrisposto dal coniuge legalmente separato, il quale ha proceduto a dedurre il relativo importo.

4. Salva motivata valutazione di proficuita' comparata, gli uffici distrettuali delle imposte dirette daranno corso a tutti gli avvisi automatizzati loro trasmessi dal centro informativo delle imposte dirette.

5. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto individuati dal centro informativo delle tasse procederanno alla utilizzazione, in via sperimentale, degli avvisi automatizzati predisposti sulla base dei seguenti criteri:

a) soggetti per i quali dagli elenchi clienti e fornitori presentati per l'anno d'imposta 1989 risultano differenze:

1) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun fornitore e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

2) tra l'importo delle operazioni effettuate con ciascun cliente e l'importo corrispondente da questi dichiarato;

b) soggetti che hanno presentato nell'anno 1990 il modello 99-bis, per i quali l'importo degli acquisti non imponibili dichiarato e/o quello desumibile dalle importazioni risultanti in dogana e dagli elenchi clienti presentati dai loro fornitori risultano superiori al plafond annuale disponibile.

art. 17

Attivita' di controllo nel settore doganale.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Nel settore doganale, l'attivita' di controllo e di verifica dovra' assicurare un numero minimo di interventi straordinari, da definire a livello di direzioni compartimentali, per le seguenti attivita':

a) magazzini o recinti di temporanea custodia di merci estere;

b) magazzini doganali di merci estere di proprieta' privata.

2. Nella scelta delle posizioni sara' tenuto conto della rilevanza quantitativa delle operazioni effettuate e verra' data prioritata' a quelle nei cui confronti non sono stati effettuati controlli straordinari nel quinquennio 1988-92.

art. 18

Controlli relativi all'imposta di fabbricazione.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Per le imposte di fabbricazione, saranno definite liste di posizioni da sottoporre a controllo per la verifica della regolare destinazione dei prodotti, nei seguenti settori:

a) raffinerie di olii minerali;

b) fabbriche di alcool etilico;

c) zuccherifici.

2. Nella scelta delle posizioni sara' tenuto conto della quantita' del prodotto imponibile accertato nonche' dell'entita' del volume d'affari dichiarato per il 1990, dell'assenza di controlli straordinari nel periodo 1989-92 e dei risultati degli eventuali controlli effettuati nello stesso periodo da parte degli uffici delle imposte sui redditi, dell'imposta sul

valore aggiunto e della Guardia di finanza. Il numero minimo dei controlli da assicurare sara' definito, in sede di emanazione della circolare attuativa, dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sulla base delle risorse disponibili.

art. 19

Attivita' di controllo da parte degli uffici del registro.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Gli uffici del registro destineranno non meno del venti per cento della propria capacita' operativa, espressa in termini di giorni-uomo riferiti agli impiegati con qualifica non inferiore alla sesta, al controllo:

- a) dei soggetti che piu' volte, anche in diversi uffici, hanno fatto richiesta della medesima agevolazione connessa all'acquisto di un immobile;
- b) degli atti intercorsi fra vivi e mortis causa ai fini delle valutazioni riguardanti le cessioni di azienda. La selezione sara' fatta d'intesa con gli ispettorati compartimentali territorialmente competenti, con riferimento agli atti in scadenza nel 1993 ed anche sulla base del divario tra prezzo e valore contabile del patrimonio netto dell'azienda ceduta.

Gli uffici eserciteranno i poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dal comma 4 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

- c) dei soggetti che hanno venduto beni o diritti negli ultimi sei mesi di vita, al fine di riscontrare la corretta applicazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637;

- d) dei soggetti che hanno effettuato donazioni in favore di eredi o legatari, al fine di riscontrare la corretta osservanza dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637;

- e) dei soggetti che hanno presentato le dichiarazioni ed effettuato i relativi versamenti ai sensi del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363 (INVIM straordinaria).

art. 20

Lista dei soggetti con rilevanti attivita' di scambio intracomunitario.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Il centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed il centro informativo della Direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette segnaleranno ai rispettivi uffici ed al Comando generale della Guardia di finanza una lista di soggetti la cui attivita' e' caratterizzata da rilevanti scambi intracomunitari.

art. 21

Criteri per la formazione della lista dei soggetti con rilevante attivita' di scambi intercomunitari.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. La lista conterra' prioritariamente i soggetti che hanno emesso fatture per operazioni inesistenti, che hanno utilizzato oltre il limite consentito il plafond all'esportazione per acquisti in sospensione d'imposta, che siano incorsi nelle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, per gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, prevalentemente soggetti che abbiano svolto nei tre anni precedenti anche operazioni di interscambio con Paesi terzi.

art. 22

Modalita' di controllo.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. In sede di attuazione del presente decreto saranno definite:

- a) le modalita' di esecuzione dei controlli doganali, anche al fine di promuovere una corretta applicazione della nuova normativa da parte dei soggetti interessati;
- b) la ripartizione sulla base della capacita' operativa disponibile della quota di controlli da affidare agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto,

agli uffici del Dipartimento delle dogane e imposte indirette, nonché del Comando generale della Guardia di finanza.

2. I controlli di cui al comma 1 dovranno riguardare una quota non inferiore al dieci per cento dei soggetti interessati.

3. Ciascuno degli uffici competenti, di cui alla lettera b) del comma 1, darà immediata comunicazione dell'inizio e della conclusione dei controlli, con i relativi esiti, agli altri uffici ed al Servizio centrale degli ispettori tributari.

art. 23

Controlli globali a sorteggio.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. La Guardia di finanza procederà ai controlli globali per le posizioni sorteggiate nell'ambito delle seguenti categorie di contribuenti:
a) soggetti IVA che hanno dichiarato per il 1990 un volume d'affari superiore a 500 milioni di lire e nei cui confronti sono stati redatti, in tempi diversi, nel corso degli anni 1990, 1991 e 1992, almeno tre verbali di violazione degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento quali mittenti e destinatari della merce, ovvero di emissioni di scontrini o ricevute fiscali, nonché soggetti a cui carico sono state constatate nel 1992 infrazioni in materia di fatturazione:

b) soggetti IVA che hanno dichiarato per l'anno 1990 un volume d'affari superiore a 500 milioni di lire e che, essendovi obbligati per lo stesso anno, non hanno presentato gli elenchi dei clienti e/o fornitori previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur esponendo nella dichiarazione volume di acquisti e/o volume di affari, ovvero importi relativi a operazioni non imponibili nel mod. 99-bis.

art. 24

Modalità effettuazione sorteggi.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

categoria a): 60 per cento;

categoria b): 40 per cento.

2. Se il numero dei sorteggi da effettuarsi in una delle categorie indicate risulta superiore al numero dei soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella medesima categoria, l'eccedenza è computata nella categoria successiva.

3. I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati, salve le predette percentuali, con le modalità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 1983, concernente criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia di finanza alle operazioni di sorteggio, che potrà essere assicurata anche da due ufficiali inferiori.

4. Non si applica il quinto comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1982.

art. 25

Periodi d'imposta interessati dai controlli globali. Ipotesi d'imposta.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. I controlli globali, anche se disposti negli anni precedenti, dovranno interessare i due periodi di imposta più recenti e quello in corso.

2. I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo quando nei loro confronti la Guardia di finanza abbia iniziato una verifica dopo il 31 dicembre 1990 oppure risultino sottoposti a procedure concorsuali.

3. Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui al comma 2 o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse

modalita' indicate nell'art. 24, comma 3. Le buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai soggetti di riserva, saranno eliminate mediante incenerimento, previa redazione di apposito processo verbale.

4. Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attivita' del soggetto da una provincia all'altra.

5. Le risorse impiegate saranno graduate in relazione alle caratteristiche del soggetto ed agli elementi emersi nella prima fase del controllo.

6. Le verifiche, salvo i casi di cui al comma seguente, dovranno avere, di regola, una durata non superiore a trenta giorni.

7. Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno sottoposti a controllo, per gli stessi periodi d'imposta, anche gli amministratori dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero componenti del nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

art. 26

Controlli formali ex art. 36 bis DPR n 600/73.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. I controlli previsti nell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, saranno effettuati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai Centri di servizio sulle segnalazioni trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base della loro capacita' operativa, ai sensi dell'art. 2, comma 4.

2. Le segnalazioni riguarderanno i mancati o insufficienti versamenti di imposta, nonche' altri elementi o anomalie piu' rilevanti e significativi, con particolare riguardo a quelli concernenti i dati identificativi dei contribuenti, i dati contabili, l'esposizione di ritenute, crediti di imposte e oneri personali, tenendo anche conto del loro ammontare, salva una quota da basare su un criterio di casualita' con obbligo di controllo.

art. 27

Controlli formali dichiarazioni IVA.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. I controlli formali delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto saranno effettuati sulle segnalazioni di irregolarita' trasmesse dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari sulla base della capacita' operativa degli uffici ai sensi dell'art. 2, comma 4.

2. Sara' data precedenza alle segnalazioni concernenti i mancati o insufficienti versamenti di imposta, le dichiarazioni annuali a rimborso normale di rilevante entita' presentate nel 1989 e le dichiarazioni annuali presentate nel 1992, tenendo conto delle irregolarita' di maggiore rilievo e di quelle che non consentono l'immediata identificazione del contribuente, salva una quota da basare su un criterio di casualita' con obbligo di controllo.

3. In relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari procedera', per gli uffici che dovessero ancora effettuare la liquidazione di un numero rilevante di richieste di rimborso relative ad annualita' precedenti, ad una pianificazione pluriennale dello smaltimento degli arretrati sulla base della consistenza del personale disponibile presso gli uffici stessi, indipendentemente dalle segnalazioni di cui al comma 1.

art. 28

Procedure automatiche per la gestione del programma dei controlli.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Entro il 31 dicembre 1992, i Centri informativi metteranno a disposizione degli ispettorati e degli uffici procedure automatiche di ausilio alla predisposizione ed alla gestione del programma dei controlli. Inoltre, ad integrazione dei dati disponibili via terminale, gli stessi Centri informativi trasmetteranno periodicamente le elaborazioni statistiche relative all'andamento ed ai risultati, anche di carattere qualitativo,

dell'attivit  di accertamento degli uffici stessi, nonche' ai raffronti comparativi con gli andamenti e i risultati generali.

art. 29

Obiettivi da conseguire da parte degli uffici. Compensi incentivanti.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Gli uffici delle imposte dirette, i centri di servizio e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto delle linee programmatiche stabilite nel presente decreto, dovranno mirare al conseguimento di maggiori entrate rispetto a quelle conseguite nell'anno precedente, anche attraverso il recupero di rimborsi indebiti.

2. Le Direzioni generali competenti definiranno, anche ai fini dell'asestamento delle previsioni di bilancio, gli obiettivi da conseguire, tenendo conto dei risultati degli anni precedenti e delle effettive potenzialita' di recupero esistenti.

3. I risultati raggiunti dagli uffici saranno valutati in sede di contrattazione, sulla base di appositi indicatori, in rapporto alla capacita' operativa impiegata, ai fini della commisurazione del compenso incentivante di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

art. 30

Direttive ed istruzioni di attuazione.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. Le direttive e le istruzioni di attuazione del presente decreto saranno emanate entro il 30 novembre 1992, mentre le liste, da formarsi sulla base dei criteri di cui agli articoli 11 e 12, saranno predisposte entro il 31 dicembre 1992.

art. 31

Accessi congiunti della guardia di finanza con gli ispettori enti previdenziali per l'anno 1992.

Testo: in vigore dal 20/10/1992

1. La Guardia di finanza destiner  una quota di capacita' operativa necessaria all'esecuzione dell'ultimo trimestre dell'anno 1992 di accessi congiunti con personale degli ispettorati del lavoro e dei servizi ispettivi degli enti previdenziali e dell'INAIL finalizzati al recupero dell'evasione fiscale connessa a quella contributiva, nel numero e sulla base di criteri selettivi e di modalita' operative che verranno definiti dal Comando generale della guardia di finanza e dal Servizio centrale degli ispettori tributari d'intesa con i competenti organi del Ministero del lavoro e degli enti previdenziali.

2. La capacita' operativa della Guardia di finanza destinata all'attivit  gi  programmata per l'anno 1992 sar  proporzionalmente ridotta, in sede di consuntivo, sulla base dell'effettivo assorbimento di risorse per le attivita' di cui al comma 1.

Il presente decreto sar  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.